



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e,p.c. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministro per il Sud e la Coesione territoriale
Dipartimento per la Coesione
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la *"Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'introduzione di misure specifiche volte ad affrontare la crisi dovuta alla Covid-19"* COM(2020)223 - 2020/0105COD.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione, redatta ai sensi del comma 4 del medesimo art. 6, elaborata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Coordinatore del Servizio
f.to Daria Provvidenza Petralia



Relazione **ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012**

Oggetto dell'atto:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'introduzione di misure specifiche volte ad affrontare la crisi dovuta alla COVID-19

- **Codice della proposta:** COM(2020) 223 del 28/05/2020
- **Codice interistituzionale:** 2020/0105(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Premessa: finalità e contesto

L'emergenza sanitaria legata al diffondersi della COVID-19, oltre alle perdite di vite umane e alle conseguenze sulla salute di migliaia di persone, sta provocando un pesante impatto sull'economia dell'Unione europea, oltre che mondiale. In particolare, la crisi contribuisce al peggioramento delle condizioni di vita dei nuclei familiari più vulnerabili: coloro che versano in condizione di maggiore indigenza.

La crisi dovuta al Coronavirus ha prodotto, in modo diretto e indiretto, un acuirsi delle problematiche in ambito socio economico, con particolare impatto sulla popolazione che si trova in situazione di deprivazione alimentare e materiale.

Ciò rappresenta una sfida di enormi dimensioni per il sistema di distribuzione alimentare e /o di assistenza materiale di base gestito dal Fondo di Aiuti europei agli Indigenti, rendendo necessarie misure aggiuntive per garantire che l'assistenza del FEAD possa sostenere efficacemente le persone più vulnerabili colpite dalle conseguenze socio-economiche della crisi.

In data 27 maggio 2020 la Commissione Europea ha presentato un Piano per la ripresa dell'Europa, vale a dire la proposta di un budget dell'UE rafforzato, al fine di riparare i danni economici e sociali causati dalla pandemia di coronavirus, sostenere l'avvio di una ripresa sostenibile e proteggere l'occupazione. Il Piano prevede uno strumento per la ripresa denominato "Next Generation EU", che sarà realizzato mediante tre pilastri, uno in particolare il "REACT-EU" intende fornire assistenza alla politica di coesione nella risposta alla crisi. In tale ambito, la Commissione propone di allocare 55 miliardi di EUR di nuove risorse sui Fondi che finanziano la politica di coesione per il periodo 2020-2022. La presente proposta di modifica del Regolamento 223/2014 relativo al FEAD intende infatti rendere disponibili per i Programmi Operativi FEAD risorse aggiuntive nelle annualità 2020, 2021 e 2022. Di seguito le principali previsioni proposte:

- *la dotazione finanziaria dei Programmi Operativi FEAD può essere incrementata dagli Stati Membri su base volontaria mediante un trasferimento di risorse attuato in deroga all'art. 92, comma 7 del Reg. UE 1303/2013 e in attuazione del nuovo emendamento di cui all'art. 92b, comma 5, paragrafo 7 del Reg. UE 1303/2013;*
- *in aggiunta al prefinanziamento corrisposto ai sensi dell'art. 44, comma 1, del Reg. UE*

223/2014 la Commissione deve pagare un prefinanziamento del 50% delle risorse aggiuntive pianificate per il 2020 a seguito della decisione della Commissione che approva la modifica al Programma;

- in deroga all'art. 20 del Reg. UE 223/2014 le risorse aggiuntive di cui al primo punto non sono soggette a cofinanziamento;
- la dotazione finanziaria del Programma destinata alle operazioni di assistenza tecnica è incrementata di un ulteriore 5% rispetto alle risorse aggiuntive di cui al primo punto;
- vengono ammesse al finanziamento del Fondo ulteriori azioni di assistenza tecnica, quali i costi di preparazione e i costi operativi sostenuti dall'Autorità di Gestione o da un altro ente pubblico, che non sia un Organizzazione partner, per la fornitura dei voucher;
- le azioni di assistenza tecnica e di sviluppo delle capacità che il Fondo sostiene possono essere indirizzate non solo alle Organizzazioni partner ma anche ad ogni altro attore coinvolto nell'implementazione del Fondo, anche per le attività che favoriscono la capacità di risposta alla crisi dovuta all'epidemia;
- in generale si ammette il ricorso all'assistenza tecnica per attività riguardanti il successivo ciclo di programmazione, anche mediante altri Fondi al fine di assicurare il supporto del FEAD.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La base giuridica di riferimento della proposta di modifica è individuata nel Titolo XVIII "Coesione Economica, Sociale e Territoriale" del Trattato di funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

La proposta rispetta il principio di attribuzione di cui all'art. 5, paragrafo 2 del TUE, rientrando la "coesione economica, sociale e territoriale" nelle competenze conferite all'Unione a norma dell'art. 4, paragrafo 2, lettera c) del TFUE.

La base giuridica è correttamente individuata nell'art. 175, comma 3 del TFUE che consente l'adozione da parte del Parlamento europeo e dal Consiglio, secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, di azioni specifiche rivelatesi necessarie al di fuori dei Fondi a finalità strutturale (cfr. in Premessa le principali previsioni proposte).

Tali attribuzioni di competenza prevedono anche la possibilità di superare gli oneri amministrativi capaci di generare ritardi nell'attuazione delle misure di risposta alla crisi, permettendo l'attenuazione di alcuni requisiti degli Stati membri, lasciando comunque impregiudicate le norme applicabili in circostanze normali.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

Il rispetto del principio di sussidiarietà richiamato all'art. 5 paragrafo 3 del Regolamento 223/14 viene garantito dalla proposta in quanto l'azione dell'Unione Europea si esplica nell'ambito della politica di coesione economica, sociale e territoriale dell'UE, perseguendo dunque obiettivi aventi portata ed effetti di rilevanza europea e si concreta nell'adottare disposizioni che derogando, anche se temporaneamente, alle attribuzioni normalmente assegnate alla UE, di fatto ampliano il perimetro di azione degli stati membri con la finalità di rendere più tempestiva ed efficace l'azione dello Stato Italia.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto si limita agli emendamenti necessari ad assicurare continuità alla risposta fornita dalla politica di coesione alla crisi dovuta dal Covid-19, nel contesto dell'attuazione del FEAD

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva considerata la necessità di un supporto maggiore per affrontare gli effetti socioeconomici della crisi. In particolare, la scelta della Commissione di favorire una maggiore liquidità negli Stati Membri a partire dal bilancio UE, grazie ad un elevato prefinanziamento e all'assenza di cofinanziamento, favorisce un rapido sostegno all'economia reale dei Paesi.

Il progetto è da considerarsi di particolare urgenza giacché costituisce un immediato intervento di sostegno alle PA coinvolte nell'attuazione del FEAD, vale a dire nella fornitura di servizi di base ai cittadini più poveri e maggiormente colpiti dall'epidemia di Covid-19 e ciò, anche al fine di rendere più efficace il lavoro delle Autorità nelle fasi di gestione, certificazione e controllo del Programma FEAD.

Valutazione del progetto

Di seguito si riportano i principali elementi mitiganti gli effettivi negativi dell'emergenza sanitaria in atto:

1. Ex art.1 punto 2:

– Art.6 bis comma 1: Incremento, da parte degli Stati membri su base volontaria, delle risorse di cui all'articolo 6 del Reg.UE 223/2014, conformemente all'articolo 92 ter, paragrafo 5, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, con possibile incidenza sugli impegni di bilancio per gli anni 2020, 2021 e 2022;

– Art.6 bis comma 2: Estensione del periodo al 31 dicembre 2022, in deroga all'articolo 7, par 1 Reg UE 223/2014);

– Art.6 bis comma 3: Gli impegni di bilancio per le risorse aggiuntive per ciascun programma sono effettuati negli anni 2020, 2021 e 2022, in deroga all'art.38, comma 1 Reg UE 223/2014; gli impegni supplementari sono disimpegnati conformemente alle norme da seguire per la chiusura dei programmi, in deroga all'articolo 59, par 1 Reg UE 223/2014;

– Art.6 bis comma 4: Versamento da parte della Commissione, a titolo di prefinanziamento, di un importo pari al 50% delle risorse aggiuntive assegnate per il 2020 a seguito dell'approvazione della Commissione;

– Art.6 bis comma 5: Assenza di cofinanziamento per le risorse aggiuntive, in deroga all'art 20 par 1 Reg UE 223/2014;

2. Ex art.1 punto 3_ Art.27, par 4:

– Destinazione del 5% delle risorse aggiuntive alla attività di preparazione, gestione, sorveglianza, assistenza tecnica e amministrativa, audit, informazione, controllo e valutazione necessarie all'attuazione del Fondo, compresi i costi per la preparazione e il funzionamento di sistemi di buoni, in caso tali costi siano sostenuti dall'autorità di gestione o da un altro organismo pubblico che non sia un'organizzazione partner;

– Previsione della possibilità di finanziare l'assistenza tecnica e lo sviluppo delle capacità

delle organizzazioni partner e di qualsiasi altro attore coinvolto nell'attuazione del Fondo, anche per promuovere le capacità di risposta alle crisi nel contesto della pandemia di Covid-19;

– Estensione della possibilità che le azioni riguardino anche il periodo di programmazione successivo, anche per garantire il proseguimento del sostegno a titolo del Fondo attraverso altri fondi;

3. Ex art.1 punto 4_ Art.63 bis: esclusione dell'applicazione nel e al Regno Unito.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nel progetto, nella misura in cui intendono rafforzare a seguito dell'emergenza epidemiologica di COVID-19 l'intervento assicurato dal FEAD, riguardante la salvaguardia dal rischio epidemiologico, di deprivazione materiale grave e di esclusione sociale delle persone indigenti, concorrono alla tutela dell'interesse nazionale in materia di profilassi internazionale e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali. Tali disposizioni consentono complessivamente una maggiore flessibilità delle regole dei fondi strutturali, garantendo risorse aggiuntive per fronteggiare la crisi e permettendo di attuare procedure in deroga a quanto previsto dal regolamento FEAD. Inoltre, si rileva particolarmente conforme all'interesse nazionale la proposta di modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio pubblicata il 27 maggio 2020 con l'assegnazione agli Stati membri di risorse aggiuntive per il superamento della crisi Covid-19 sulla base dei dati statistici obiettivi più recenti disponibili, riguardanti la prosperità relativa degli Stati membri e l'entità degli effetti della crisi attuale sulle loro economie.

In particolare, per fornire una risposta efficace all'impatto sociale della pandemia di Covid-19 sugli indigenti, si può ritenere conforme all'interesse nazionale.

In particolare, per fornire una risposta efficace all'impatto sociale della pandemia di Covid-19 sugli indigenti, si può ritenere conforme all'interesse nazionale:

- l'assegnazione agli Stati membri delle risorse aggiuntive 2020, 2021 e 2022 al FEAD in funzione delle proprie esigenze;
- l'assenza di cofinanziamento;
- l'aumento del prefinanziamento al 50% agli Stati membri per garantire i mezzi sufficienti per versare anticipi ai beneficiari, ove necessario, e per rimborsarli rapidamente in seguito alla presentazione di domande di pagamento.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Non si ravvisano nella proposta elementi di criticità tali da richiedere un intervento di modifica della stessa.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

La proposta non comporta oneri aggiuntivi a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Le modifiche proposte non hanno effetti di rilievo sull'ordinamento nazionale, sia per la natura del

contenuto della proposta sia per la loro incidenza temporale limitata.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali.

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Nessuno, in particolare, la proposta di modifica del Regolamento non prevede alcuna procedura di semplificazione per le attività dell'Autorità di Audit.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

In relazione all'incremento delle risorse da destinare all'acquisto di beni di prima necessità, si ritiene positivo l'impatto della proposta sui cittadini, siano essi destinatari finali dei prodotti FEAD, siano essi imprese aggiudicatari dei contratti di fornitura dei prodotti FEAD. Altrettanto favorevoli risultano gli effetti degli emendamenti rispetto all'attività svolta dai volontari nell'attuazione del FEAD, per via del supporto che il Fondo può fornire al rafforzamento delle loro capacità. Non si segnalano costi economico-finanziari e sociali ascrivibili alla proposta, se non in relazione alla variazione degli obiettivi dei programmi operativi per il periodo contabile 2020-2021, conseguente alla riprogrammazione degli stessi.



Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012 (D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'introduzione di misure specifiche volte ad affrontare la crisi dovuta alla COVID-19

- **Codice della proposta:** COM(2020) 223 del 28/05/2020
- **Codice interistituzionale:** 2020/0105(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento
		(natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi)

		aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
Art. 1, paragrafo 1	Nessuna	N/a.
Art. 1, paragrafo 2	Nessuna	N/a.
Art. 1, paragrafo 3	Nessuna	N/a.
Art. 1, paragrafo 4	Nessuna	<p><i>L'articolo modifica il regolamento (UE) n. 223/2014 negli articoli: art.6 par. 2 e art.27 par.4, e prevede l'inserimento degli artt.6 bis e 63 bis</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Competenza: concorrente</i> • <i>Oneri finanziari: nessuno</i> • <i>Impatto sull'ordinamento nazionale: nessuno</i> • <i>Oneri amministrativi aggiuntivi: riprogrammazione del POI FEAD con decisione da comunicare alla Commissione</i> • <i>Amministrazioni coinvolte: MLPS in qualità di Segretariato-ADA, AdG, AdC, MIPAF, Agea in qualità di Organismo Intermedio AdG e AdC, Organizzazioni partner e Beneficiari, altro organismo pubblico che non sia un'organizzazione partner eventualmente coinvolti nella gestione del sistema di buoni.</i>
Art. 2	Nessuna	N/a.

Dott.ssa Silvia Maria Lagonegro